



**OGGETTO: Approvazione Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone per le aree e spazi mercatali (Legge 160/2019 – articolo, 1, commi 816 e seguenti).**

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Premesso che:

- l'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ai commi da 816 a 836 ha istituito il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria quale nuova entrata propria di Comuni, Province e Città Metropolitane, e, ai commi da 837 a 846, il canone per le aree e spazi mercatali;

- il nuovo canone patrimoniale trova applicazione dal 01/01/2021 e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;

- il canone patrimoniale è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi;

- Il canone patrimoniale è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe;

- Il canone per le aree e spazi mercatali sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché limitatamente ai casi di occupazioni temporanee i prelievi sui rifiuti;

- L'articolo 52 del Decreto Legislativo 446/1997, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del D.Lgs.23/2011, conferisce ai Comuni la potestà Regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'Ente Locale;

Considerato che in attuazione degli obblighi imposti dalla Legge 160/2019, si rende necessario istituire e disciplinare il nuovo canone patrimoniale ed il canone per le aree e spazi mercatali in luogo dei prelievi che sono stati disciplinati dai seguenti regolamenti e delibere tariffarie:

Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, attualmente in vigore;

Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, attualmente in vigore;

Vista la proposta di Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, e del canone per le aree e gli spazi mercatali, predisposto dagli uffici comunali sulla base della proposta di Regolamento tipo messa a disposizione del Consorzio dei Comuni Trentini, ed allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, e , dopo attenta valutazione in ordine alle potestà Regolamentari previste in capo al Comune per Legge, ritenuti i suoi contenuti idonei e condivisibili;

Visto l'articolo 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000 n. 388, come modificato dall'art. 27 comma 8 della Legge 28 Dicembre 2001, n. 448, il quale prevede che il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali è stabilito entro la data fissata per la deliberazione del Bilancio di Previsione e che i Regolamenti, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Vista la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei Regolamenti in materia di entrata che ha chiarito come il comma 15-ter dell'articolo 13 del D.L. 201 DEL 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D.Lgs. 446/1997 e che pertanto i Comuni che assoggettano l'occupazione di strade ed aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti Regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet [www.finanze.gov](http://www.finanze.gov);

Ritenuto, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale ed il canone per le aree e spazi mercatali non siano assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

Preso atto che il Protocollo d'intesa in materia di Finanza Locale aveva fissato al 31 gennaio 2021 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 (uniformandolo al termine fissato a livello nazionale dal decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77) e che le parti avevano concordato, in caso di ulteriore proroga da parte dello Stato del termine di approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 dei comuni, l'applicazione della medesima proroga anche per i comuni e le comunità della Provincia di Trento.

Dato atto che con Decreto del Ministero dell'Interno di data 13 gennaio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli Enti è differito al 31 marzo 2021; Preso atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 di data 06 marzo 2020, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il bilancio di previsione 2020/2022, nota integrativa e nota di aggiornamento al documento unico di programmazione e viste le successive modifiche.

Esaminati i seguenti pareri:

Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, come richiesto espresso ai sensi degli artt. 185 e 187 del CEL - Legge Regionale 03 Maggio 2018 N.2., si esprime parere favorevole in ordine della regolarità tecnico-amministrativa dell'atto.

Parere reso dal Segretario Comunale

Il Segretario comunale  
f.to Bonvicin Paolo

Esaminata la proposta di deliberazione in oggetto e verificati gli aspetti contabili, formali e sostanziali, che ad essa inseriscono, ai sensi espresso ai sensi degli artt. 185 e 187 del CEL - Legge Regionale 03 Maggio 2018 N.2., si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile dell'atto e si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'articolo dell'art. 187 del CEL - Legge Regionale 03 Maggio 2018 N.2.

Parere reso dal Responsabile del Servizio Finanziario

Responsabile del Servizio Finanziario  
Devigili Natalia

Visto lo Statuto Comunale.

Visto il Regolamento di Contabilità

Vista la Legge Regionale di data 29 ottobre 2014, n. 10 e s.m. e i., con la quale si adeguavano gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da osservare da parte della Regione T.A.A. e degli Enti a ordinamento regionale, come già individuati dalla Legge di data 06 novembre 2012, n. 190 e dal Decreto Legislativo di data 14 marzo 2013, n. 33.

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale di data 03 maggio 2018, n. 2.

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano presenti e votanti n. 12...Consiglieri,

## **DELIBERA**

1. Di approvare il Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone per le aree e gli spazi mercatali (Legge 160/2019 – articolo, 1, commi 816 e seguenti), composto di N. 75 articoli, oltre che degli Allegati A), B), e C), che costituiscono unitamente al Regolamento parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
2. Di dare atto che sono abrogati con decorrenza dal 1° gennaio 2021 il Regolamento comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche ed il Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;
3. di stabilire che le disposizioni del Regolamento di istituzione e disciplina del canone unico decorrono dall'1/1/2021 ai sensi dell'articolo 53 comma 16 della legge 388/2000
4. Di approvare, contestualmente al regolamento di cui al precedente punto, anche le tariffe ordinaria annua determinata dal prodotto tra la tariffa standard stabilita all'art. 1, comma 826 della L. 160/2019 e i coefficienti di valore economico dell'area, stabilendo che la Giunta comunale potrà, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9 bis della L.P. 36/1993 variare di anno in anno detti coefficienti in base alla situazione socio-economica del territorio;
5. Di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia di canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria recate dall'art. 1, commi 816 e seguenti della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, nonché dalle altre disposizioni richiamate nelle norme suddette;
6. Di dichiarare con separata votazione unanime, ed ai sensi dell'art. 183, comma 4, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2 modificato dalla L.R. 8 agosto 2018, n. 6, il presente provvedimento immediatamente esecutivo per l'urgenza di formalizzare la convenzione ed inviarla al competente Servizio della Provincia Autonoma di Trento entro il 31.12.2020.
7. Di dare evidenza che, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 59 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7 e dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, avverso il presente atto sono ammessi:
  - Opposizione, da parte di ogni cittadino, alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'articolo 183, comma 5, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2 modificato dalla L.R. 8 agosto 2018, n. 6;
  - Ricorso Giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104; ovvero ed in alternativa al ricorso giurisdizionale:
  - Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO  
f.to Bonvicin dott. Paolo

IL SINDACO  
f.to Mengoni Fabio

---

---

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia del presente verbale è in pubblicazione all'Albo Pretorio e all'Albo Informatico le per **10** giorni consecutivi

dal -31.03.2021 al 10.04.2021

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Bonvicin dott. Paolo

---

### ESTREMI DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il

**dopo il decimo giorno dall'inizio della sua pubblicazione** ai sensi dell'articolo 183, comma 3, del CEL - Legge Regionale 03 Maggio 2018 n. 2.

**X dichiarata immediatamente esecutiva** ai sensi dell'articolo 183, comma 4, del CEL - Legge Regionale 03 Maggio 2018 n. 2.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Bonvicin dott. Paolo

---

Allegati parte integrante:

---

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

li

IL SEGRETARIO  
Bonvicin dott. Paolo